

Prot. 9626/D-1

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  
ARTISTICA PROFESSIONALE**

**TRA**

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (C.F. P. IVA 00190520825) con sede legale in Palermo Via Filippo Turati n. 2, nella persona del Sovrintendente Dott. Giorgio Pace e il Maestro Marcello Panni

[REDACTED] di seguito denominato

Consulente Artistico;

**PREMESSO**

che con Delibera Consiliare del 13.02.2016, il CdA ha nominato Sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana il Dott. Giorgio Pace;

che lo Statuto della Fondazione prevede all'art. 20 la figura del Direttore Artistico il quale svolge *“funzioni di consulenza del Sovrintendente, nonché i compiti di organizzazione delle attività artistiche della Fondazione”*;

che in forza dell'art. 18 lett. d) dello Statuto, nel testo come modificato con delibera consiliare n. 1 del 18.2.2008, approvata limitatamente alle funzioni del Sovrintendente in linea con il D.Lgs 367/1996 con D.A. n. 39/S-6TUR del 23.4.2008, il Sovrintendente *“nomina e revoca, il Direttore Artistico o Musicale, individuandolo tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza musicale”*;

che il Sovrintendente, Dott. Giorgio Pace ha individuato nel Maestro Marcello Panni la persona idonea a ricoprire il ruolo di Consulente Artistico, possedendo, quest'ultimo, i requisiti previsti dallo Statuto, come sopra richiamato, per essere lo stesso compositore, direttore d'orchestra, accademico di Santa Cecilia, di chiara fama internazionale, come risulta dal curriculum che si allega al presente contratto;

che il Sovrintendente ha comunicato l'intendimento di nominare il Maestro quale Consulente Artistico della Fondazione al CdA che ha preso atto della scelta operata;

che il Maestro ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue in diversi articolati

### **Art.1. Premesse.**

Le premesse e gli articoli che seguono formano unico ed inscindibile contesto.

### **Art. 2. Oggetto della prestazione**

La Fondazione conferisce al Maestro Marcello Panni l'incarico di Consulente Artistico il quale, di concerto con il Sovrintendente, dovrà curare:

- Progetto artistico della 60ma Stagione Sinfonica 2018-2019;
- Progetto artistico triennale 2018-2020 secondo i parametri ministeriali;
- Proposte e accordi tournée nazionali ed internazionali
- la predisposizione e organizzazione dei programmi di attività artistica della Fondazione coordinando i settori dell'area artistica (Orchestra, Maestri Collaboratori, Segreteria Artistica e tecnici di area)

### **Art. 3 Durata incarico**

Il rapporto di collaborazione professionale, oggetto della presente scrittura, decorre dalla data di sottoscrizione della medesima e durerà sino al 31 maggio 2019 e, comunque, non oltre la scadenza del Sovrintendente come previsto dall'art. 19 del vigente Statuto. E' facoltà della Fondazione recedere liberamente e anticipatamente dal contratto, con preavviso di 30 giorni. E' esclusa la proroga tacita del presente contratto.

In ogni caso di cessazione del rapporto, il Consulente artistico avrà diritto esclusivamente ai compensi maturati per l'attività prestata sino alla data di risoluzione.

### **Art. 4 Modalità di espletamento dell'incarico**

Il Consulente Artistico svolgerà il suo incarico, con diligenza, in modo autonomo, senza vincolo di subordinazione e di orario di lavoro, usufruendo, solo se necessario, dei locali e delle dotazioni tecniche degli uffici. A tal proposito, dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Fondazione in materia di protezione e sicurezza in vigore presso la stessa e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Il Consulente Artistico non instaura, con la presente scrittura privata, alcun rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione, ma è comunque tenuto all'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 20 dello Statuto, come meglio sopra specificati all'art. 2, che dovranno essere svolte personalmente.

Il Consulente Artistico, data la natura autonoma del rapporto, è libero di svolgere ulteriori attività artistiche ma si impegna per tutta la durata dell'incarico a non prestare

MP

M

analoga attività di consulente artistico del Sovrintendente presso altre istituzioni concertistiche.

Ai fini organizzativi, funzionali e di identificazione delle responsabilità, il Consulente Artistico farà espresso riferimento al Sovrintendente. Il Consulente Artistico si impegna all'obbligo della riservatezza per quanto attiene ogni tipo di informazione interna acquisita nell'ambito delle attività espletate, utilizzando tali elementi di conoscenza venuti in suo possesso solo ai fini strumentali collegati alla natura del suo incarico.

#### **Art. 5 Compenso**

Le parti dichiarano che per la determinazione del compenso si è considerato quanto normalmente corrisposto per analoghe prestazioni. Le parti ritengono il compenso pattuito proporzionato alla quantità e qualità della prestazione svolta. Le parti concordano che per il periodo andante dalla sottoscrizione del presente contratto sino al 31.12.2017, il professionista avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese stabilito forfettariamente in € 5.000/00 (€ cinquemila/00) mensili.

A partire dal 01.01.2018, il trattamento economico è stabilito complessivamente, per la durata del contratto, in € 60.000,00 (€ sessantamila/00) annue che sarà liquidato bimestralmente dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Sovrintendente al lordo degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla legge.

Il compenso per eventuali direzioni dell'Orchestra sarà concordato di volta in volta con il Sovrintendente e, comunque, non potrà superare quello previsto per il Direttore Stabile (€ 3.000,00 complessivi lordi oltre IVA per il primo concerto di ogni produzione sinfonica; per le repliche dei concerti sinfonici, il 50% del cachet intero. Per ogni altra eventuale replica, sarà riconosciuto un compenso lordo di € 1.000 C.L. oltre IVA).

Nell'ambito dell'incarico di cui al presente contratto, saranno a carico della Fondazione, le spese relative al viaggio ed al soggiorno del Consulente Artistico, dietro preventiva autorizzazione del Sovrintendente.

Le spese di viaggio relative a missioni fuori sede, preventivamente autorizzate in forma scritta dal Sovrintendente, inerenti l'espletamento dell'incarico, verranno rimborsate a pie di lista, dietro presentazione dei documenti giustificativi.

In relazione all'espletamento dell'incarico, la Fondazione provvederà a versare i contributi dovuti per legge all'Ente previdenziale di competenza.

#### **Art. 6 Interruzione della prestazione e risoluzione anticipata**

In caso di impedimento nell'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente contratto (malattia, infortunio etc.), il consulente artistico dovrà darne immediata comunicazione alla Fondazione e provvedere a ricalendarizzare le prestazioni non effettuate. Ove l'impedimento dovesse non consentire l'effettuazione degli eventi pubblici programmati, la Fondazione provvederà alla sua sostituzione e, in tal caso, il consulente artistico non avrà diritto alla quota parte del suo compenso. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per la Fondazione al risarcimento dell'eventuale danno.

#### **Art. 7 Altri obblighi a carico del professionista**

Il Consulente artistico, ai sensi del DLT 196/03, autorizza la Fondazione a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto. Il professionista dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro della Fondazione, nonché del codice etico alle cui prescrizioni dovrà attenersi.

#### **Art. 8 Foro competente**

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

#### **Art. 9 Rinvii e Trattamento fiscale**

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art 2222 e ss. C.C.). Tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionale di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche. Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si richiamano, dunque, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d'opera intellettuale. Il presente contratto composto da n. 5 pagine viene redatto in triplice copia.

Il Consulente Artistico

M<sup>o</sup> Marcello Panni

*Marcello Panni*

Il Sovrintendente

Dott. Giorgio Pace

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, il Consulente artistico dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici; i dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; i dati personali saranno conservati sia con sistemi automatizzati che cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33 e ss. del D. Lgs. 196/2003; il titolare del trattamento dei dati personali è la FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA.

Palermo, 6 NOV. 2017

Il Consulente Artistico

M° Marcello Panni



Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli: Articolo 2- Oggetto della prestazione; Art. 3 Durata incarico; Art 4 Modalità di espletamento dell'incarico; Art. 5. Compenso; Art. 6 Interruzione della prestazione e risoluzione anticipata; Art. 7 Altri obblighi a carico del professionista; Art. 8 Foro competente; Art. 9 Rinvii e Trattamento fiscale

Palermo, 6 NOV. 2017

Il Consulente Artistico

M° Marcello Panni

